

Portale Deposito atti penali: l'opinione di un "utente" insoddisfatto

di Davide Tutino

Scrivere del Portale Deposito Atti Penali significa affrontare un tema che riguarda la struttura del processo penale e la concreta attuazione delle garanzie difensive.

Il processo penale telematico è il risultato di una stratificazione di interventi normativi di diverso livello, che hanno progressivamente regolamentato le modalità di deposito degli atti penali.

Un primo passo è stato compiuto con il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, cui hanno fatto seguito il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 24 febbraio 2021, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta riforma Cartabia), nonché i decreti ministeriali del 4 e del 18 luglio 2023. Successivamente, il d.m. 29 dicembre 2023 ha abrogato i decreti di luglio dello stesso anno, riordinando la disciplina.

L'ultima e più incisiva modifica è stata introdotta con il d.m. 27 dicembre 2024, n. 206, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2024 ed entrato in vigore il medesimo giorno, che ha reso obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie nei procedimenti in fase di udienza preliminare, predibattimentale e dibattimentale di primo grado, nonché nei riti alternativi dell'applicazione della pena su richiesta, del procedimento per decreto e della sospensione con messa alla prova.

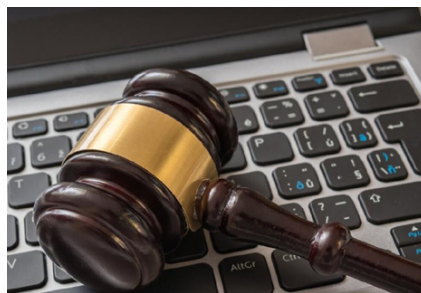
La disciplina trova il proprio fondamento negli artt. 111-bis e 111-ter c.p.p., introdotti con la riforma Cartabia, che hanno fissato la regola generale del deposito telematico e disciplinato il fascicolo informatico, prevedendo tuttavia eccezioni per gli atti che non possono essere acquisiti o convertiti in copia informatica.

La concreta attuazione del sistema ha reso evidente una frizione stabile fra il modello normativo e le dinamiche procedurali. Tale frizione non deriva soltanto da limiti tecnologici, ma dal difetto originario di metodo: la mancata sperimentazione condivisa con l'Avvocatura.

Come ha osservato il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Avv. Ninni Distefano, «il processo telematico sconta la mancanza di qualunque sperimentazione condivisa che nasce principalmente dalla società programmatrice, la quale ritiene di essere cliente dei giudici e non degli avvocati, ma si deve rendere conto che non è cliente di nessuno».

L'impostazione è stata quindi sbilanciata verso le esigenze organizzative degli uffici giudiziari e delle cancellerie, trascurando quelle del difensore, che è il soggetto chiamato quotidianamente a utilizzare lo strumento.

Tra le numerose criticità che l'utilizzo del portale ha fatto emergere, in questa sede possono essere attenzionati tre profili: i limiti dimensionali degli allegati multimediali, i malfunzionamenti del sistema e le incongruenze anagrafiche nei registri.



La previsione di un limite dimensionale pari a 50 MB per allegato e a 500 MB per deposito costituisce un parametro tecnico che, nella pratica, si traduce in un ostacolo alla piena utilizzabilità dei file multimediali in sede processuale.

Un file multimediale allegato a fini difensivi — sia esso un video, un audio o altro documento digitale acquisito a fini probatori — supera frequentemente le soglie oggi previste anche quando la durata o la dimensione originaria sono contenute. La compressione o la segmentazione dei file non possono costituire soluzioni accettabili, poiché comportano rispettivamente una perdita qualitativa e una manipolazione che incidono sulla genuinità del documento e sulla linearità della catena di custodia. È vero che la normativa prevede un rimedio: l'art. 111-bis, comma 3, e l'art. 111-ter, comma 3, c.p.p. consentono il deposito non telematico degli atti non acquisibili in copia informatica, con obbligo di inserimento nel fascicolo digitale di un elenco dettagliato.

Tuttavia, tale eccezione non può trasformarsi nella regola, pena la contraddizione dell'intero impianto telematico. Se il processo deve realmente svolgersi in forma digitale, è necessario che i limiti dimensionali siano adeguati alle esigenze attuali: una soglia significativamente superiore — almeno pari a 1 GB per singolo file — appare imprescindibile per consentire la trasmissione di documenti digitali nella loro forma originaria, senza comprometterne l'integrità e senza costringere la difesa a ricorrere sistematicamente al deposito analogico. Un secondo profilo di criticità riguarda l'affidabilità del sistema. Non sono infrequenti i casi di blocco o di rifiuto del deposito, ma il problema non si esaurisce nel malfunzionamento tecnico. Il portale, infatti, restituisce all'utente soltanto sigle predefinite, corrispondenti a un elenco tipizzato di motivi di errore, senza riportare la reale causa del rigetto.

Cio impedisce al difensore di comprendere con precisione l'origine dell'anomalia e di porvi rimedio, trasformando un semplice inconveniente tecnico in un ostacolo effettivo all'adempimento processuale.

La mancanza di una indicazione chiara della ragione del rifiuto compromette la possibilità di correggere tempestivamente l'atto e determina una situazione di incertezza che si riflette sul ri-



spetto dei termini e, in ultima analisi, sul pieno esercizio del diritto di difesa.

L'art. 175-bis c.p.p. disciplina il malfunzionamento distinguendo tra quello certificato, attestato dal Direttore generale DGSIA o dal dirigente dell'Ufficio con comunicazione ufficiale, e quello non certificato, riconducibile a eventi di forza maggiore. Tuttavia, in mancanza o ritardo della certificazione, il difensore non ha alcuna certezza sulla validità dei propri adempimenti ed è esposto al rischio di decadenze, pur avendo agito tempestivamente. Secondo l'interpretazione che qui si propone, occorrerebbe un sistema centralizzato, costantemente aggiornato e munito di effetti giuridici, capace di rendere operative modalità sostitutive di deposito ogni volta che venga certificato un malfunzionamento.

Un terzo profilo, emerso con chiarezza nelle prassi, riguarda gli errori materiali presenti negli atti processuali. In un procedimento, ad esempio, gli atti notificati all'assistito riportavano un numero di registro errato. Utilizzando quel numero, il PDP rifiutava sistematicamente il deposito della nomina con atto abilitante, restituendo il messaggio "Nomi parti processuali rappresentate incoerenti". In mancanza di una funzione di correzione interna al portale, l'unico rimedio è stato l'invio di una PEC all'indirizzo istituzionale "depositoattipenali" dell'Ufficio competente, con segnalazione della problematica. Solo dopo la

risposta dell'Ufficio, che comunicava il numero corretto del procedimento, è stato possibile depositare la nomina, il che dimostra che il problema non è episodico, ma insito nell'attuale configurazione del portale. L'introduzione nel PDP di una funzione che consenta la segnalazione immediata delle incongruenze anagrafiche e imponga tempi certi di rettifica costituirebbe una garanzia essenziale per evitare che la regolarità della costituzione del difensore dipenda dalla disponibilità contingente del singolo ufficio. A ciò si aggiunge la questione dell'accesso. Il PDP, ad avviso di chi scrive, si configura oggi in termini analoghi a un redattore atti del processo civile telematico: a differenza di quanto avviene in sede civile, tuttavia, non consente al difensore la consultazione del fascicolo. L'art. 111-ter c.p.p. impone che il fascicolo digitale sia formato, aggiornato e reso disponibile a tutte le parti legittimate. L'attuale configurazione, che consente al difensore di depositare ma non di accedere al fascicolo, determina uno squilibrio processuale incompatibile con il principio di eguaglianza delle parti e con le garanzie del giusto processo sancite dall'art. 111 Cost.

Il PDP è stato aperto all'Avvocatura il 5 febbraio 2021 con il d.m. 13 gennaio 2021 e, dal 2025, è divenuto obbligatorio. Non può più essere considerato un sistema in fase sperimentale. È necessario, a questo punto, un percorso di revisione condiviso. Occorre l'istituzione di un tavolo tecnico nazionale che coinvolga Avvocatura, magistratura, personale di cancelleria e la società programmatrice, al fine di individuare soluzioni coerenti con il quadro normativo e applicabili in maniera uniforme in tutti gli uffici giudiziari.

Sarebbe inoltre necessario un servizio di assistenza dotato di immediata operatività, in grado di fornire ai difensori supporto concreto per le difficoltà tecniche relative ai depositi telematici.

Il processo penale telematico deve configurarsi come strumento conforme ai principi del giusto processo, e non come un apparato che costringa la difesa ad adeguarsi a rigidità tecnologiche. L'Avvocato non rivendica eccezioni, ma esige strumenti idonei a garantire l'esercizio del mandato difensivo in condizioni di certezza, efficienza ed effettiva eguaglianza con le altre parti processuali.

LE BREVI

LA NUOVA SEDE DELL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI CATANIA

Inaugurata lo scorso 10 novembre la nuova sede dell'Organismo di conciliazione del Foro di Catania. Nei nuovi locali, in via Perugia 10, il Presidente del Coa di Catania l'Avv. Antonino Guido Distefano, e la Consigliera Avv. Viviana Sidoti, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Organismo, hanno illustrato, ai numerosi avvocati in sala, i servizi fondamentali per la classe forense e per la cittadinanza, che saranno ospitati dalla nuova sede dell'Organismo di conciliazione. I locali di via Perugia saranno sede anche della segreteria del Patrocinio a spese dello Stato.

